

Azienda acqua potabile Besazio

REGOLAMENTO

PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

Norme generali

Art. 1

L'Azienda acqua potabile è costituita in virtù della Legge sulla Municipalizzazione dei servizi pubblici ed è gestita ed amministrata separatamente. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati dall'Assemblea comunale (o Consiglio comunale) alla quale saranno sottoposti nei termini e secondo le norme stabilite dalla L.O.C. e dal Regolamento comunale.

Art. 2

Gli eventuali utili saranno destinati:

- a) al pagamento per manutenzione e sorveglianza;
- b) al pagamento degli interessi e del capitale d'impianto;
- c) l'eccedenza sarà accantonata per la creazione di fondi di riserva speciali ed a migliorare il servizio pubblico;
- d) qualora l'Azienda acqua potabile fosse deficitaria il disavanzo sarà coperto dalla cassa comunale.

Organi dell'azienda

Art. 3

Gli organi dell'Azienda sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Municipio;
- c) la Commissione amministrativa;
- d) la Commissione di revisione.

Art. 4

L'Assemblea comunale (o il Consiglio comunale):

- a) adotta i regolamenti dell'Azienda e le eventuali modifiche;
- b) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- c) autorizza il Municipio a stare in causa o a intraprendere lite;
- d) delibera su tutto quanto non concerne l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto;
- e) nomina la Commissione di revisione.

Il Municipio

Art. 5

- a) rappresenta l'azienda di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) nomina ogni 4 anni nella seduta costitutiva, in conformità delle disposizioni della L.O.C., una Commissione amministrativa composta di 5 membri e 2 supplenti. Due membri dovranno essere scelti nel seno del Municipio stesso;
- c) presenta il preventivo e il consuntivo delle spese su proposta della Commissione amministrativa;
- d) propone all'Assemblea l'esecuzione di nuove opere e il relativo finanziamento;
- e) nomina in conformità della L.O.C. il personale dell'Azienda e risolve sulle misure disciplinari da prendersi nei confronti degli impiegati che mancano al loro dovere;
- f) le opere e le forniture richieste per la costituzione o l'esercizio dell'Azienda potranno essere deliberate dal Municipio anche senza ricorrere alle formalità d'appalto;
- g) ratifica i contratti e le convenzioni stipulati dalla Commissione amministrativa ed allestisce i regolamenti;
- h) su proposta della Commissione amministrativa propone all'Assemblea (o Consiglio comunale) eventuali aggiornamenti, retribuzioni e diarie;
- i) commina le multe e ordina la sospensione delle forniture dell'acqua.

La commissione amministrativa

Art. 6

- a) si costituisce immediatamente dopo la nomina da parte del Municipio e sta in carica 4 anni. I suoi membri sono sempre rieleggibili e sono soggetti alle incompatibilità previste dalla L.O.C. per i membri del Municipio.
- b) il Municipio designa il presidente della Commissione. Quest'ultima nomina nel proprio seno il vice presidente;
- c) allestisce il bilancio preventivo e il conto consuntivo e lo sottopone al Municipio almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea;
- d) propone al Municipio il finanziamento di nuove opere. Le tariffe e i regolamenti. La nomina del personale;
- e) dispone per l'esecuzione delle opere di ordinaria amministrazione, e previa ratifica dell'Assemblea comunale, rispettivamente del Municipio, delle opere dagli stessi autorizzate,
- f) stipula i contratti d'abbonamento;
- g) esercita una regolare sorveglianza sull'andamento dell'Azienda e decide su tutti gli oggetti che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea o del Municipio;
- h) cura l'incasso delle tasse.

La commissione di revisione

Art. 7

La commissione di revisione è composta di 5 membri e 2 supplenti, e sarà la stessa nominata per la revisione dei Conti comunali. Gli obblighi e gli attributi di detta commissione sono quelli previsti dalla L.O.C. e dal Regolamento comunale.

Impiegati

Art. 8

Il Municipio nomina ogni quadriennio:

- a) il segretario;
- b) un incaricato alla lettura dei contatori;
- c) un sorvegliante dell'acquedotto;
- d) un sorvegliante idranti;
- e) sceglie un idraulico di fiducia.

Il segretario

Art. 9

- a) allestisce le bollette d'incasso;
- b) tiene la registrazione;
- c) riceve e tiene la corrispondenza dell'Azienda;
- d) esegue ogni altro lavoro inerente all'Azienda ordinatogli dal Municipio o dalla Commissione amministrativa.

Incaricato lettura dei contatori

Art. 10

- a) esegue la lettura dei contatori a fine mese di ottobre;
- b) constata il buon funzionamento e raccoglie eventuali reclami;
- c) notifica al segretario eventuali contatori avariati o manomessi.

Il sorvegliante dell'acquedotto deve:

Art. 11

- a) vigilare sugli impianti e le zone di protezione delle fonti d'acqua;
- b) eseguire le operazioni di manutenzione degli impianti;
- c) conservare le chiavi del serbatoio o tenerle a disposizione delle autorità (Laboratorio cantonale d'igiene) per le ispezioni;
- d) conservare gli attrezzi di manutenzione (chiavi per idranti e saracinesche);
- e) durante il controllo agli impianti accordarsi eventualmente con il comando pompieri del Consorzio di Mendrisio per visita in comune
- f) denunciare alla Commissione amministrativa ogni abuso che venisse costato, ed in caso di rotture, di manomissioni, di atti vandalici e di qualsiasi natura consumati a danno dell'impianto dell'acquedotto comunale;
- g) misurare periodicamente l'acqua conformemente alle prescrizioni del decreto esecutivo 11 febbraio 1955 concernente il sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Il sorvegliante degli idranti

Art. 12

Deve seguire due volte all'anno la pulizia dei suggelli tenendo gli idranti in perfetta efficienza.

L'idraulico di fiducia

Art. 13

Deve tenersi a disposizione in ogni tempo per tutti i lavori straordinari inerenti alla manutenzione dell'acquedotto.

Fornitura di acqua (massima per la distribuzione)

Art. 14

L'acqua potabile è concessa in uso e godimento ai proprietari di stabili e fondi situati sul territorio comunale, sul percorso della rete di distribuzione alle condizioni precisate dal presente regolamento.

Forniture speciali (immobili discosti dalla rete)

Art. 15

Per le proprietà situate in luoghi dove manca tuttora una condotta ed ove ne fosse necessario il prolungamento lungo strade pubbliche o private, sarà facoltà del Municipio di accordare o meno la concessione senza alcun impegno per il Comune di fare il prolungamento. In caso di accettazione della domanda i richiedenti dovranno obbligarsi, oltre al pagamento del prezzo fissato per l'acqua, al rimborso delle spese necessarie per la prolungazione della condotta. Nel caso di più domande riflettenti la stessa località, la spesa verrà ripartita fra i richiedenti in ragione del rispettivo consumo ed a giudizio della Municipalità.

Art. 16

Per le zone con probabile sviluppo edilizio, il Municipio ha la facoltà di far posare una tubazione di diametro superiore a quella richiesta dall'interessato. Solo la maggior spesa per questa maggiorata tubazione sarà assunta dall'Azienda che se ne assumerà la manutenzione.

Concessioni e abbonamenti

Art. 17

Il Municipio concederà senza assumere responsabilità l'immissione dell'acqua potabile solo negli impianti eseguiti secondo le prescrizioni emanate. Le domande di abbonamento devono essere fatte per iscritto al Municipio dal proprietario dello stabile almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 18

Tutti i nuovi impianti come pure tutte le modificazioni di quelli esistenti, sia interni che esterni, devono essere autorizzati in forma scritta dal Municipio.

Sulla domanda si dovrà indicare:

- a) la natura dell'immobile dove viene eseguito l'impianto, il numero di mappa e la località;
- b) il punto esatto d'attacco alla tubazione principale e quello d'introduzione nello stabile mediante estratto di mappa. Il proprietario è tenuto garante agli effetti del presente regolamento.

Art. 19

Le concessioni sono accordate dietro pagamento anticipato di una tassa.

Art. 20

Ogni proprietario che ha ottenuto una o più concessioni di acqua potabile è ritenuto accettante, e si sottomette alle condizioni del regolamento e sue ulteriori modifiche.

Art. 21

In caso di vendita di una proprietà fornita di acqua potabile, il compratore diventa garante nei confronti dell'Azienda.

Art. 22

La facoltà di stabilire convenzioni speciali per l'uso dell'acqua potabile è di spettanza del Municipio, sentito il preavviso della Commissione amministrativa.

Art. 23

La concessione d'acqua per uso domestico ha la preferenza su tutte le altre. Il Municipio potrà rifiutare la concessione di acqua per altri usi quando la stessa presentasse inconvenienti, o l'utente non offrisse sufficienti garanzie. La concessione d'acqua per l'alimentazione di piscine di volume utile superiore ai 3 mc. è subordinata alla condizione che sia installato un impianto di riciclaggio e di depurazione dell'acqua a norma delle disposizioni di legge cantonale in materia. L'impianto di riciclaggio è d'obbligo anche per le piccole piscine in uso pubblico anche se inferiori ai 3 mc. Il riempimento iniziale delle piscine deve essere preventivamente notificato al Municipio che darà le disposizioni del caso, onde evitare inconvenienti. L'acqua è concessa anche per uso agricolo. E' riservata la decisione del Municipio e eventualmente dell'Assemblea comunale (o Consiglio comunale) per i casi di grave importanza.

Art. 24

Il contratto avrà la durata minima di un anno, dal 1. gennaio o 1. luglio successivo all'allacciamento. La relativa tassa sarà calcolata a partire dall'inizio dell'abbonamento. Trascorso il primo anno, il contratto si riterrà rinnovato di semestre in semestre, salvo disdetta da notificare da una delle parti per iscritto al più tardi entro l'inizio del mese precedente a quello di scadenza.

Allacciamenti e manutenzione delle condotte

Art. 25

La costruzione degli allacciamenti privati avverrà sempre sotto controllo della Commissione amministrativa e del sorvegliante dell'acquedotto. Dovrà essere fatta con tubi di ferro dalla condotta principale al contatore. All'entrata dello stabile, internamente, dovranno essere posti:

- a) un rubinetto di fermo in chiusino accessibile agli organi dell'Azienda;
- b) una valvola di ritenuta;
- c) il contatore in ubicazione protetta dal gelo;
- d) un rubinetto di scarico nella parte più bassa dell'impianto.

Ogni bollitore o altro apparecchio di produzione di acqua calda dovrà essere munito di valvola di ritenuta. Per le zone del paese servite da alta pressione è d'obbligo una valvola di riduzione di pressione. Gli impianti devono essere eseguiti in conformità alle direttive della Società svizzera per l'industria dell'acqua e del gas. La posa di apparecchi di trattamento e condizionamento dell'acqua è subordinato all'autorizzazione dell'azienda che deciderà, sentito il preavviso del Laboratorio cantonale d'igiene, circa l'idoneità degli apparecchi.

Art. 26

Le spese di costruzione della canalizzazione o la posa della tubazione dal tubo principale al contatore, sono a carico del richiedente. La spesa per eventuali danni che dovessero derivare alla proprietà di terzi per posa della tubazione saranno a carico dell'utente. L'autorizzazione di allacciamento ha la durata di un anno. Passato detto termine tale diritto deve ritenersi scaduto. La domanda dovrà essere rinnovata dietro pagamento di una nuova tassa.

Art. 27

La manutenzione della rete di distribuzione dell'acqua di utilità pubblica è a carico dell'Azienda. La manutenzione degli allacciamenti privati è a carico dei proprietari. La profondità delle condotte esterne deve essere tale da evitare influenze climatiche (minimo 80 centimetri).

Limitazione e sospensione dell'acqua

Art. 28

In casi di eccezionale siccità, la Municipalità potrà ridurre o anche sospendere la facoltà di destinare l'acqua per l'innaffiamento di orti, giardini, piazze, pulire automobili, riempimento piscine ecc., affinché l'acqua non manchi per i bisogni domestici. E' riservata la sospensione del servizio e l'applicazione di una multa. In casi gravi è riservata l'azione penale. Le interruzioni dell'erogazione d'acqua per lavori di manutenzione alla rete saranno preavvisate all'utenza. Si richiama il divieto di lasciare pescare in acque sporche tubi collegati ai rubinetti, al fine di evitare aspirazioni di impurità ed insudiciamenti dell'acqua.

Modo di distribuzione dell'acqua

Art. 29

La distribuzione dell'acqua ha luogo nei modi seguenti:

- a) con deflusso regolato in conformità dei bisogni della popolazione, per gli idranti in caso d'incendio, per la casa comunale e per gli altri bisogni del Comune, quando il serbatoio lo consente;
- b) con deflusso intermittente soggetto però a misurazione mediante contatore di calibro adatto a seconda delle domande di concessione per i bisogni privati, siano familiari, commerciali, industriali, agricoli.

Uso dell'acqua

Art. 30

E' formalmente vietato a tutti gli abbonati di disporre a qualsiasi titolo ed in qualsiasi misura a favore di terzi dell'acqua a loro fornita dall'Azienda.

Art. 31

Nell'intento di favorire le costruzioni nel territorio comunale, possono essere accordate delle concessioni provvisorie di acqua (dove esistono diramazioni già eseguite) a d'uso imprese edili o di privati durante l'esecuzione di lavori di costruzione muraria o simili, sempreché dall'assuntore dei lavori venga pagata una tassa che sarà stabilita volta per volta dal Municipio. Anche i raccordi provvisori, come i cantieri edili, devono essere muniti di valvole di ritenuta.

Costruzione di edifici nuovi

Tassa minima per edifici fino a 1'000 mc. di volume Fr. 200.-; per ogni 1'000 mc. di volume in più o frazione Fr. 150.-. La tassa non può essere invocata come un diritto di allacciamento alla condotta comunale.

Contatori

Art. 32

Ogni erogazione d'acqua è sottoposta a contatore e per nessuna ragione sarà concessa una deroga a questa condizione. I contatori sono di proprietà dell'Azienda, forniti e posti in opera e piombati. Qualora sorgessero dei dubbi circa il funzionamento del contatore, l'abbonato ha diritto di esigere la verifica. Se dalla stessa risultassero delle differenze oltre i limiti di tolleranza del 5 per cento in più o in meno, le spese andranno a carico dell'Azienda. Se la differenza rimane nei limiti della tolleranza di cui sopra le spese (porto, verifica, nuova taratura e prestazioni dell'idraulico), andranno a carico dell'abbonato. In caso di difetti constatati nel funzionamento del contatore il consumo sarà stabilito nella misura di quello corrispondente al periodo di tempo dell'anno precedente. Ogni guasto prodotto al contatore per trascuratezza dell'abbonato sarà riparato a sue spese. Il Municipio e i suoi incaricati hanno in ogni tempo libero accesso al contatore. Potrà essere ordinato agli utenti di far eseguire a spese degli stessi le installazioni che si ritenessero necessarie. Ogni rifiuto da parte del proprietario, o locatario a concedere l'accesso agli stabili comporterebbe l'immediata sospensione dell'acqua.

Tasse e tariffe

Art. 33

1) Tasse di allacciamento

- a) per i nuovi allacciamenti verranno prelevate le seguenti tasse:
- | | | |
|----------------------------------|-----|---------|
| per case fino a 2 appartamenti | Fr. | 400.- |
| per case da 3 a 5 appartamenti | Fr. | 600.- |
| per case da 6 e più appartamenti | Fr. | 1'000.- |
- b) per uso agricolo – domiciliati:
- | | | |
|-----------------|-----|-------|
| non domiciliati | Fr. | 150.- |
| | Fr. | 200.- |
- c) per uso industriale a giudizio del Municipio.
Tutte le tasse di concessione o di allacciamento devono essere pagate anticipatamente.

2) Tasse di utenza

- a) Le tariffe per la distribuzione dell'acqua sono stabilite dal municipio anno per anno secondo il fabbisogno.
- b) Nelle case con più di 1 appartamento il proprietario dello stabile è responsabile del pagamento della tassa degli inquilini morosi.

3) Tasse di nolo e contatori

- a) Per il noleggio dei contatori l'abbonato pagherà una tassa annua in base alla capacità del contatore così stabilita.
- | | | |
|---|-----|------|
| Per i contatori da ½ (13 mm.) e da ¾ (19 mm.) | Fr. | 20.- |
| Per i contatori da 1 (25 mm.) | Fr. | 25.- |
| Per i contatori da 1 ¼ (32 mm.) e più | Fr. | 35.- |

- b) Negli immobili con più di un appartamento il nolo dei contatori è a carico del proprietario dello stabile.

Art. 34

Agli abbonati in ritardo con il pagamento della tassa viene spiccato precetto esecutivo, più un interesse di mora del 10 per cento. L'Azienda può sospendere la fornitura dell'acqua senza che si possa pretendere un indennizzo qualsiasi. In ogni caso all'utente colpito dalla misura della sospensione della fornitura dell'acqua, dovrà essere garantito l'approvvigionamento minimo indispensabile per i bisogni dell'economia domestica.

Art. 35

Eventualmente sospensione deve essere chiesta al Municipio per iscritto almeno due mesi prima. La sospensione comporta una spesa d'impiombatura di Fr. 50.- per ogni contatore; in caso di nuova domanda l'utente deve assumersi le spese della rimessa in esercizio, più una tassa di Fr. 50.- pure per ogni contatore.

Art. 36

In caso di interruzione temporanea del servizio di distribuzione dell'acqua potabile dovuta a forza maggiore, l'Azienda non si assume nessuna responsabilità. Essa nel limite del possibile avvertirà tempestivamente l'utenza di ogni interruzione (come pure delle operazioni di pulitura della rete) richiamando il tassativo divieto di mantenere, collegati ai rubinetti, tubi pescanti in acque impure (lavatoi fosse di colaticcio, ecc.) onde evitare aspirazioni ed inquinamenti dell'acqua potabile.

Penalità

Art. 37

Le contravvenzioni al presente regolamento, le manomissioni alle tubazioni, al rubinetto di chiusura, al contatore, alle fontane pubbliche, manufatti, ecc. vengono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 1'000.-, riservata l'azione per il risarcimento dei danni, la procedura penale in caso di dolo o di disobbedienza all'autorità. Gli installatori che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento sono multati a norma delle misure di cui sopra.

Modifiche di regolamento

Art. 38

L'Assemblea comunale (o il Consiglio comunale) di Besazio, si riserva il diritto di modificare in ogni tempo, secondo le circostanze gli articoli e tariffe del presente regolamento, dando efficacia alle nuove varianti, spirato il termine di 3 mesi dalla pubblicazione delle modifiche.

Disposizioni da applicare

Art. 39

Il presente regolamento annulla il precedente del 21 dicembre 1930 ed entrerà in vigore previa approvazione da parte dell'on. Assemblea comunale e ratifica da parte del lod. Consiglio di Stato, con effetto retroattivo al 1. gennaio 1975. Entro il 31 dicembre 1976 gli impianti privati esistenti dovranno essere resi conformi alle prescrizioni dell'art. 25 del presente regolamento.

Retribuzioni e diarie

Art. 40

Le retribuzioni sono fissate come segue:

- Presidente	Fr. 150.- annui
- Segretario	Fr. 500.- annui
- Incaricato lettura contatori	Fr. 200.- annui
- Sorvegliante acquedotto	Fr. 200.- annui
- Sorvegliante idranti	Fr. 250.- annui

I membri della Commissione amministrativa ricevono una diaria di Fr. 5.- per ogni seduta o sopraluogo alla quale partecipano, rispettivamente Fr. 40.- per ogni mezza giornata.

Art. 41

Sono riservati i diritti dei terzi.

Approvato dalla Municipalità nella sua seduta del 27.12.1974. Risol. n. 175.

Per la Municipalità di Besazio

Il Sindaco
Ceppi Pietro

Il Segretario
Galli Felice

Approvato dall'On. Assemblea comunale nella sua seduta del 21 gennaio 1975.

Gli scrutatori
Bosisio Enrico fu Stefano
Maffi Lino

Il Presidente

Il Segretario
Ceppi Pietro Galli Felice

Approvato dall'On. Consiglio di Stato del Cantone Ticino con Risoluzione n. 7552 I b 12 del 29 agosto 1975.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente
Benito Bernasconi

Il Cancelliere
A. Crivelli

Azienda acqua potabile Besazio

Tariffe

per la fornitura di acqua

Base legale

Il regolamento acqua potabile del 21.1.75 contiene la base legale delle presenti tariffe, che vengono applicate su tutto il territorio di distribuzione dell'acquedotto.

Prelievo tasse

E' allestita una sola fatturazione, che comprende:

- a) la tassa effettiva di utenza
- b) la tassa noleggio contatori
- c) la tassa piscine

Tariffa A

Tassa di allacciamento

a) per case fino a 2 appartamenti	Fr.	400.-
per case da 3 a 5 appartamenti	Fr.	600.-
per case da 6 e più appartamenti	Fr.	1'000.-
b) per uso agricolo	Fr.	150.-
c) per uso industriale		a giudizio del Municipio

Tariffa B

Tassa di utenza

1. Fr. -.80 il m³ indistintamente, calcolato sulla misurazione effettiva dell'acqua conteggiata dal contatore, ritenuto un minimo di Fr. 50.- per contatore.

2. Tassa piscine

Viene inoltre riscossa una tassa annuale

a) per piscine fino a 40 m ³	Fr.	100.-
b) per piscine oltre a 40 m ³	Fr.	200.-

Tariffa C

Noleggio contatori

L'abbonamento annuo del contatore ammonta a:

a) contatori da ½ (13 mm) e ¾ (19 mm)	Fr.	30.-
b) contatori da 1 (25 mm)	Fr.	35.-
c) contatori da 1¼ (32 mm) e più	Fr.	45.-

Tariffa D

Uso temporaneo

Questa tariffa è applicabile alle installazioni temporanee per cantieri.

a) per edifici fino a 1'000 m ³ di volume	Fr.	200.-
b) per ogni 1'000 m ³ in più	Fr.	150.-

Tariffa E

Contratti speciali

Per tutti gli usi e i casi non contemplati nelle presenti tariffe, le tasse saranno fissate dal Municipio su proposta dell'Azienda.

Tariffa F

Tassa per i servizi pubblici

L'acqua per i servizi pubblici comunali viene messa a disposizione gratuitamente.

Disposizioni finali

Entrata in vigore

Le presenti tariffe entrano in vigore il 1.1.80 e annullano quelle contemplate dal regolamento del 21.1.75. Approvano con risoluzione municipale nr. 30 del 12 marzo 1980.

Per il Municipio

Il sindaco
D. Ferrari

Il segretario
F. Galli